



Schema Operativo

*a supporto della Certificazione delle Piattaforme di
approvvigionamento digitale*

0	Servizio innovativo	Procurement /
Rev.	Elaborato	Approvato

REGISTRO DELLE MODIFICHE

Revisione	Data	Descrizione	Paragrafi modificati
0	11/09/2023	Bozza pubblicata per consultazione degli stakeholder	



Sommario

Introduzione	3
1. Ambito di applicazione	4
1.1 Ambito soggettivo.....	4
1.2 Ambito oggettivo	4
2. Riferimenti e sigle	5
2.1 Note di lettura del documento	5
2.2 Riferimenti Normativi	5
2.3 Linee guida, regole tecniche e documenti di riferimento	6
2.4 Termini e definizioni	6
2.5 Standard di riferimento	7
3. Modalità operative di certificazione	8
3.1 Presentazione dell'istanza di certificazione.....	8
3.2 Valutazione dell'istanza di certificazione	8
3.2.1 Principi generali	8
3.2.2 Primo passo della valutazione dell'istanza di certificazione	9
3.2.3 Secondo passo della valutazione dell'istanza di certificazione	9
3.3 Certificazioni di terza parte.....	10
3.4 Effettuazione controlli a campione	10
3.5 Mantenimento della certificazione e comunicazioni ad ANAC.....	10
3.6 Comunicazioni tra AGID ed ANAC	11
4. Comunicazione dei Gestori autorizzati da parte del Titolare	12
5. Dichiarazioni di conformità	13
6. Entrata in vigore, norme di attuazione e allegati	15

Introduzione

Il presente documento, “Schema operativo a supporto della Certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”, è previsto dalle Regole tecniche emesse dall’AGID, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che prevedono la certificazione da parte dell’AGID dei componenti di piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito “piattaforma”), su richiesta dei Titolari degli stessi, e il rilascio ed invio all’AGID delle Dichiarazioni di conformità delle istanze di piattaforma da parte dei relativi Gestori.

Questo Schema operativo stabilisce le modalità procedurali ed operative della certificazione dei componenti delle piattaforme, sulla base della checklist di cui all’Allegato 2, e dell’emissione delle dichiarazioni di conformità delle istanze di piattaforma, sulla base delle informazioni individuate nell’Allegato 3.

Come richiesto dal Codice, le piattaforme interagiscono con i servizi della BDNCP di ANAC tramite i servizi della PDND, nel rispetto delle relative regole tecniche, per svolgere una o più attività del ciclo di vita dei contratti pubblici ed assicurarne la piena digitalizzazione. L’Allegato 1 al presente documento definisce il modello di interoperabilità per le piattaforme nel rispetto delle linee guida dell’AGID in materia di interoperabilità.

1.

Ambito di applicazione

1.1 Ambito soggettivo

Il presente Schema operativo è emesso ai sensi del paragrafo 4.1 delle Regole tecniche.

I soggetti destinatari delle presenti Regole tecniche sono:

- i Titolari delle piattaforme di approvvigionamento digitale;
- i Gestori di tali piattaforme di approvvigionamento digitale.

1.2 Ambito oggettivo

L'ambito oggettivo del presente Schema operativo è definito nelle Regole tecniche “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottate dall'AGID ai sensi dell'art. 26 del Codice con Determinazione N. 137/2023.

2.

Riferimenti e sigle

2.1 Note di lettura del documento

In linea con le direttive ISO/IEC, Parte 2, e con le prassi seguite dagli enti di standardizzazione europei nella stesura dei documenti di normazione tecnica, il presente documento utilizza le forme verbali «**deve**», «**devono**», «**non deve**», «**non devono**», «**dovrebbe**», «**non dovrebbe**», «**può**», «**possono**» e l'aggettivo «**opzionale**», secondo l'interpretazione descritta di seguito:

- **deve, devono, non deve o non devono** indicano un obbligo;
- **dovrebbe, dovrebbero, non dovrebbe o non dovrebbero**, indicano una raccomandazione, per la quale si richiede di comprendere e valutare le implicazioni in caso di scelta di approcci alternativi;
- **può, possono** o l'aggettivo **opzionale**, indicano una possibilità di scelta.

2.2 Riferimenti Normativi

Sono riportati di seguito gli atti che compongono il quadro giuridico, di principale riferimento in ambito nazionale ed europeo, del presente documento.

[CAD] Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”; NOTA – Il D.Lgs. 82/2010 è noto anche con l’abbreviazione “CAD”.

[Regole tecniche] il documento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottato dall’AGID ai sensi dell’art. 26 del Codice con Determinazione N. 137/2023 e disponibile all’indirizzo:
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/2315113573700_ODt_approvazione+provvedimento+eprocurement_con_allegato_firmato.pdf.

[Codice] Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che recepisce le direttive europee del 2014.

2.3 Linee guida, regole tecniche e documenti di riferimento

Si intendono richiamate le linee guida, le regole tecniche e i documenti indicati nelle Regole tecniche (di cui al paragrafo 2.2) e negli allegati del presente Schema operativo, ove presenti.

2.4 Termini e definizioni

Ai fini del presente documento si intendono richiamati Acronimi, Termini e definizioni di cui alle Regole tecniche, inoltre si intende per:

[Audit] Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze oggettive e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono soddisfatti.

[Azione correttiva] Azione per eliminare la causa di una non conformità e per prevenirne la ripetizione.

[Gestore autorizzato] Gestore per il quale l'AGID ha verificato la sussistenza delle condizioni per l'adesione alla PDND grazie al rispetto del modello di interoperabilità di cui all'Allegato 1 e i cui riferimenti sono stati trasmessi all'AGID da almeno un Titolare quale utilizzatore di un proprio componente; a seguito di comunicazione dell'AGID ad ANAC è inserito nella sezione dei Gestori autorizzati del Registro delle piattaforme certificate.

[Gestore incaricato] Gestore i cui riferimenti sono stati trasmessi all'AGID da un Titolare in quanto incaricato ad eseguire i test di Classe 3 di un componente in fase di certificazione.

[Non conformità] Mancato soddisfacimento di un requisito.

[Organismo di valutazione della conformità] Un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, accreditato a norma di detto regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità dei componenti di piattaforma.

2.5 Standard di riferimento

La certificazione avviene nel rispetto dei seguenti standard, per quanto applicabili:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17011 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità

Inoltre in merito ai seguenti standard:

- UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la Qualità
- ISO/IEC 27001 Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
- ISO/IEC 20000-1 IT Service Management

eventuali certificazioni di conformità in corso di validità rilasciate da organismi accreditati al richiedente l'istanza, e il cui ambito sia coerente, possono essere uno strumento a supporto della prova del rispetto di quanto qui previsto.

Salvo indicazione contraria si intendono referenziate le versioni pro tempore in vigore.

3.

Modalità operative di certificazione

3.1 Presentazione dell'istanza di certificazione

L'istanza di certificazione è predisposta ed inviata all'AGID da un Titolare di componente di piattaforma. Si può trattare di un componente mai certificato in precedenza o della nuova versione di un componente già certificato, secondo quanto indicato nel Modello di interoperabilità per le Piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'Allegato 1.

Le modalità operative per l'invio delle istanze di certificazione sono descritte in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'AGID e garantiscono l'integrità e la tracciabilità delle informazioni scambiate.

3.2 Valutazione dell'istanza di certificazione

3.2.1 Principi generali

Il personale incaricato dall'AGID verifica l'adeguatezza delle informazioni prodotte dal Titolare e delibera in merito al rilascio della certificazione. Qualora dalle attività di verifica emerga la necessità di avere dei chiarimenti da parte del Titolare, viene trasmessa formale richiesta con la definizione di un termine di tempo entro cui fornire risposta, pena il rigetto dell'istanza di certificazione. Qualora dalle attività di verifica emergessero carenze non sanabili o le risposte alle richieste formali fossero inadeguate, AGID delibera il rigetto dell'istanza di certificazione.

L'attività di verifica dei test relativi ai requisiti di Classe 2 e 3 è svolta da personale qualificato incaricato dall'AGID. La verifica è incentrata sul controllo della checklist di cui all'Allegato 2 compilata dal Titolare della piattaforma. La checklist, come descritto nelle regole tecniche, riporta tutti i requisiti tecnici oggetto di certificazione (Classe 2 e 3).

L'istruttoria relativa alle istanze di certificazione e la valutazione della documentazione prodotta sono effettuate dall'AGID in due passi successivi, specificati nei paragrafi seguenti.

3.2.2 Primo passo della valutazione dell'istanza di certificazione

Il primo passo è attivato con l'invio all' AGID, da parte del soggetto Titolare del componente, di un'istanza di certificazione e della check list di cui all'Allegato 2, debitamente compilata, con esclusione dell'esito dei test relativi ai requisiti di Classe 3 che sono oggetto del passo successivo.

In caso di verifica positiva della completezza della documentazione trasmessa, viene avviata l'istruttoria dandone atto al soggetto Titolare mediante comunicazione comprensiva dell'identificativo della pratica, necessario a collegare tutte le successive comunicazioni. Le istanze di certificazione incomplete delle informazioni richieste e dei relativi allegati sono rigettate con comunicazione trasmessa al soggetto Titolare.

Le istanze che risultano complete sono sottoposte a verifica per accertare, sulla base di quanto dichiarato dal Titolare nella checklist allegata all'istanza, il possesso da parte del componente di piattaforma dei requisiti di Classe 2 e la corretta scelta dei test oggetto del secondo passo, finalizzati a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di Classe 3.

L'esito positivo della verifica comporta la comunicazione dell'esito al Titolare e le necessarie comunicazioni all'ANAC per l'abilitazione all'ambiente di test (di cui alla Regole tecniche, paragrafo 4.1) del Gestore incaricato. Tale Gestore è indicato dal Titolare del componente nell'istanza di certificazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.3 (fase 1) dell'Allegato 1.

3.2.3 Secondo passo della valutazione dell'istanza di certificazione

Il Titolare fornisce al Gestore incaricato la checklist definita al passo 1 e validata dall'AGID per effettuare i test ivi indicati. Il Gestore, coadiuvato dal Titolare, effettua i test. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'AGID del positivo completamento del primo passo, il Titolare, recuperati i relativi log resi disponibili dall'ANAC a seguito della sessione di test, li trasmette all'AGID insieme alla checklist integrata con l'esito dei test. Il superamento del termine di 60 giorni comporta il rigetto dell'istanza, che potrà eventualmente essere presentata ex novo dal Titolare.

L'esito della valutazione dell'istanza e dei relativi allegati e l'assunzione della decisione in merito alla certificazione o al suo rigetto, vengono comunicati al Titolare dall'AGID e determinano le conseguenti comunicazioni all'ANAC al fine dell'aggiornamento del Registro delle Piattaforme certificate, come descritto nell'Allegato 1.

3.3 Certificazioni di terza parte

I componenti certificati dall'AGID sono sottoposti ad audit, a spese del Titolare, da parte di un organismo di valutazione della conformità che rilascia almeno ogni 24 mesi un certificato che conferma che tali componenti soddisfano i requisiti di cui alle Regole tecniche e al presente Schema operativo. I Titolari presentano la pertinente relazione di valutazione di conformità all'AGID entro cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione.

3.4 Effettuazione controlli a campione

Fermo restando quanto specificato al paragrafo precedente, l'AGID può disporre delle verifiche a campione sui componenti di piattaforma che hanno ottenuto la certificazione al termine delle attività di valutazione. Il personale dell'Agenzia, eventualmente supportato da personale di organismi di valutazione della conformità accreditati, effettua le verifiche direttamente su tali componenti, valutando la correttezza dei riscontri descritti nella check list. Qualora a valle di tale attività di controllo, risultino dei disallineamenti, viene notificato un rapporto di non conformità al Titolare, con richiesta di implementazione dell'azione correttiva entro un lasso di tempo definito. Il Titolare fornisce comunicazione dell'avvenuta risoluzione della non conformità, fornendo le opportune evidenze.

3.5 Mantenimento della certificazione e comunicazioni ad ANAC

Il certificato rilasciato dall'AGID per un nuovo componente a fronte dell'istanza del Titolare con allegata la checklist compilata di cui all'Allegato 2, ha durata massima pari ad un anno. Se, entro la scadenza del certificato, è stata formalmente richiesta la certificazione ad un organismo di valutazione della conformità di cui al paragrafo 3.3 da parte del Titolare, la scadenza del certificato è prolungata fino all'esito della certificazione, entro un limite massimo di 3 mesi. A fronte dell'esito positivo della certificazione ed approvazione da parte dell'AGID, la durata della certificazione del componente è aggiornata dall'AGID sulla base del periodo di validità di tale certificato.

La certificazione di terza parte ha durata biennale ed il suo mantenimento è subordinato al buon esito dell'audit annuale di sorveglianza che viene effettuato sul campo dagli organismi di valutazione della conformità. L'audit prevede la verifica da parte degli auditor della rispondenza delle informazioni riportate dal Titolare nella checklist, anche sulla base delle informazioni che

L'AGID fornisce preventivamente a tali organismi ai fini della certificazione. Al termine dell'audit viene rilasciato un rapporto con le relative risultanze. Nel caso vengano registrate delle non conformità, il Titolare è tenuto a fornire riscontro dell'avvenuta adozione delle idonee azioni correttive entro una tempistica definita dal team di audit. I requisiti di accreditamento degli organismi e le modalità operative degli stessi sono stabiliti da ACCREDIA.

Al termine del biennio, il Titolare dovrà presentare l'istanza per il mantenimento della certificazione che rispecchia l'iter percorso per l'ottenimento della prima certificazione.

In caso di aggiornamento dei componenti certificati la certificazione viene mantenuta se le nuove funzioni del componente sono limitate ad Aree funzionali (v. paragrafo 1.3 dell'Allegato 2) già oggetto di certificazione, in caso contrario il Titolare deve riavviare l'iter per una nuova certificazione.

3.6 Comunicazioni tra AGID ed ANAC

L'AGID effettua comunicazione all'ANAC ad ogni rilascio, aggiornamento o revoca di certificazione con i dati necessari ad identificare il Titolare, il componente di piattaforma e la relativa versione, per consentire all'ANAC di gestire il Registro delle piattaforme certificate di cui all'articolo 26, comma 3 del Codice, nella sezione dei Prodotti certificati, oltre alle informazioni previste nell'Allegato 1.

L'ANAC rende disponibili all'AGID le informazioni relative all'utilizzo dei propri servizi al fine di consentire audit efficaci dei componenti delle piattaforme.

4.

Comunicazione dei Gestori autorizzati da parte del Titolare

Successivamente all'ottenimento del certificato per un componente di piattaforma, il Titolare comunica all'AGID i riferimenti dei Gestori cui ha concesso l'uso di tali componenti secondo le modalità indicate nell'apposita sezione del sito istituzionale. L'AGID verifica l'avvenuta certificazione dei componenti indicati e invia all'ANAC le informazioni necessarie all'aggiornamento della sezione dei Gestori autorizzati nel Registro delle piattaforme, fornendo evidenza dell'avvenuta registrazione al Titolare.

Il Titolare è altresì tenuto a comunicare tempestivamente all'AGID ogni variazione rispetto alla concessione all'utilizzo ai Gestori dei propri componenti certificati.

Se il Titolare ha anche ruolo di Gestore è tenuto a comunicare anche tale circostanza, con le stesse modalità.

La comunicazione da parte del Titolare dei dati di cui al presente capitolo è un adempimento indispensabile per la realizzazione del modello di interoperabilità delle piattaforme di cui all'Allegato 1 e, come indicato al paragrafo 3.3 di tale Allegato, è essenziale perché l'AGID possa effettuare le relative comunicazioni all'ANAC al fine dell'aggiornamento della sezione Gestori autorizzati del Registro delle piattaforme certificate e, di conseguenza, per l'abilitazione di tali Gestori all'ambiente di test della PDND di cui al paragrafo 4.1 delle Regole tecniche.

La mancata comunicazione di tali dati o la comunicazione di dati inesatti, incompleti o con ritardo ingiustificato è sanzionabile dall'AGID anche con l'eventuale ritiro della certificazione acquisita.

5.

Dichiarazioni di conformità

I Gestori autorizzati procedono ad integrare uno o più componenti certificati per i quali sono stati indicati, nella modalità di cui al capitolo 4, dai relativi Titolari realizzando così un'istanza di piattaforma.

I Gestori devono garantire il rispetto dei requisiti generali (Classe 1) derivanti dall'applicazione dei principi e delle disposizioni del CAD o altra normativa di applicabilità generale, che sono specificati nel paragrafo 3.2 delle Regole tecniche. Il rispetto di tali requisiti è attestato da parte del Gestore mediante il rilascio di una Dichiarazione di conformità che il Gestore è tenuto a trasmettere all'AGID.

Con la Dichiarazione di conformità il Gestore deve confermare esplicitamente, dandone evidenza nella Dichiarazione, di attenersi ai seguenti requisiti:

1. rispetto di quanto previsto dal modello di interoperabilità di cui all'Allegato 1;
2. l'abilitazione degli utenti e/o delegati è attuata mediante le funzioni di cui ai paragrafi 3.3.1.1 e 3.3.1.2 delle Regole tecniche;
3. la gestione e il monitoraggio della piattaforma avviene in conformità con le Regole tecniche e, in particolare, riguardo le funzioni di comunicazione e le attività di tracciamento con le funzioni di cui al paragrafo 3.3.1.3 delle Regole tecniche;
4. lo svolgimento di ciascuna delle attività assicurando la protezione dei dati personali trattati, nel rispetto della normativa nazionale e unionale, riducendo il trattamento ai soli dati personali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità poste alla base delle singole attività di trattamento e, conseguentemente, essere in grado di comprovare, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, che i dati personali siano pertinenti, necessari e non eccessivi rispetto alla finalità perseguita;
5. seguire le indicazioni delle Regole tecniche, in particolare in relazione alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, consultazione del

Garante per la protezione dei dati personali, rendere l'informativa in relazione ai trattamenti e adottare misure organizzative adeguate a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati;

6. in caso di ricorso a soggetti terzi, effettuare la nomina a responsabile del trattamento nel rispetto delle indicazioni fornite nelle Regole tecniche.

Il Gestore è tenuto ad effettuare test di integrazione sull'istanza di piattaforma definendo in modo autonomo una checklist, derivandola dalla checklist di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato 2, che consenta di attestare la corretta funzionalità dell'istanza di piattaforma. La checklist così definita e i relativi log resi disponibili dall'ANAC a seguito della sessione di test sono allegati alla Dichiarazione di conformità.

La Dichiarazione di conformità comprende, inoltre, la checklist relativa ai requisiti di Classe 1 presente nell'Allegato 3, debitamente compilata.

Ad ogni rilascio di una nuova versione della propria istanza di piattaforma, ad esempio se cambiano uno o più componenti, o se questi vengono aggiunti, il Gestore modifica, ove necessario, la propria checklist (definita al capoverso precedente), effettua nuovi test di integrazione ed invia una nuova dichiarazione di conformità. L'AGID potrà individuare modalità di trasmissione che consentono di evitare la trasmissione di informazioni già trasmesse in comunicazioni precedenti

Le dichiarazioni di conformità di Piattaforma sono trasmesse all'AGID dal Gestore autorizzato, secondo le indicazioni fornite sul proprio sito istituzionale.

L'AGID comunica all'ANAC gli estremi delle dichiarazioni di conformità ricevute, al fine di consentire l'aggiornamento del Registro delle piattaforme certificate, nella sezione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la "Dichiarazione di conformità di piattaforma" e dell'abilitazione di tali piattaforme all'ambiente di produzione della PDND.

6.

Entrata in vigore, norme di attuazione e allegati

1. Il presente Schema operativo è adottato con determinazione del Direttore generale e le disposizioni in esso contenute entrano in vigore con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'AGID.
2. L'aggiornamento degli allegati è attuato direttamente dall'AGID e non comporta la modifica del presente Schema operativo.
3. Il presente Schema operativo è aggiornato, ove se ne manifesti la necessità, con le medesime modalità con cui è emesso.

Draft